

2. Previa deliberazione del Consiglio provinciale, assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed a scrutinio segreto, il Presidente/la Presidente del Consiglio provinciale può revocare la nomina del Difensore Civico/della Difensora Civica per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni dello stesso/della stessa.
3. Qualora il mandato del Difensore Civico/della Difensora Civica venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, il Presidente/la Presidente del Consiglio provinciale provvede ad iscrivere l'elezione del successore all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio immediatamente successiva.
4. Entro 30 giorni dall'elezione, il Presidente/la Presidente del Consiglio provinciale provvede alla nomina del Difensore Civico/della Difensora Civica.

Art. 9 - Doveri del Difensore Civico/Difensora Civica.

1. Entro 30 giorni dalla nomina, il Difensore Civico/la Difensora Civica è tenuto/a a dichiarare al Presidente/alla Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano:
 - a) che non sussistono o sono cessati i motivi di incompatibilità di cui all'articolo 7;
 - b) di avere provveduto a dichiarare, ai fini fiscali, tutti i propri redditi.
2. Qualora si accerti che le dichiarazioni di cui al comma 1 non sono state effettuate o non sono veritiere, il/la Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano revoca la nomina del Difensore Civico/della Difensora Civica e ne dà comunicazione al Consiglio stesso.

Art. 10 - Indennità e rimborso spese.

1. Per la durata dell'incarico al Difensore Civico/alla Difensora Civica spetta l'indennità di funzione prevista per i consiglieri regionali della Regione Trentino-Alto Adige; per l'indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio viene fatto riferimento alle disposizioni vigenti per i consiglieri del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. Le relative spese sono a carico del bilancio del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.
2. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano può stipulare a favore del Difensore Civico/della Difensora Civica, limitatamente alla durata dell'incarico, una polizza assicurativa di responsabilità civile.

Art. 11 - Personale

1. Per l'espletamento dei propri compiti il Difensore Civico/la Difensora Civica si avvale del personale messogli/le a disposizione dal Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. Detto personale opera alle dipendenze funzionali del Difensore Civico/della Difensora Civica. Deve essere garantito alle cittadine e ai cittadini di tutti e tre i gruppi linguistici il diritto all'uso della propria madrelingua.
2. Gli organi dell'amministrazione provinciale, nonché quelli delle comunità comprensoriali e dei comuni mettono a disposizione del Difensore Civico/della Difensora Civica i necessari locali per gli incontri con il pubblico e le iniziative di informazione e di consulenza.

Art. 12 - Personale - norma transitoria.

1. Il personale di ruolo dell'amministrazione provinciale che alla data di entrata in vigore della presente legge risulta assegnato all'ufficio del Difensore Civico/della Difensora Civica è trasferito, con il suo consenso, nella pianta organica generale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. Esso viene inquadrato con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento organico del personale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, nel profilo professionale corrispondente o simile, in base alle mansioni effettivamente svolte, a quello in cui risulta inquadrato presso l'amministrazione provinciale. In sede di trasferimento è riconosciuto, a tutti gli effetti, il servizio precedentemente prestato presso l'amministrazione provinciale o da questa riconosciuto.
2. Al personale trasferito nella pianta organica generale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano è comunque assicurato, in sede di inquadramento, un trattamento economico, tra quelli conseguibili per classi e scatti, di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.
3. La pianta organica generale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano è aumentata nelle singole qualifiche funzionali di un numero di posti pari a quello del personale che viene trasferito e inquadrato ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. La conseguente rideterminazione della pianta organica generale del Consiglio provinciale avviene con decreto del/della Presidente del Consiglio provinciale.
4. Il ruolo generale del personale dell'Amministrazione Provinciale viene ridotto di tre posti, da 3.239 a 3.236 posti.

Art. 13 - Norma finanziaria.

1. Le spese per l'Ufficio del Difensore Civico/della Difensora Civica sono a carico del bilancio del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ed al loro finanziamento si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 34 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

Art. 15 - Disposizione finale.

2. È abrogata la legge provinciale 9 giugno 1983, n. 15.

Altre norme sul Difensore Civico**L.P. 5 marzo 2001, n. 7****Riordinamento del Servizio Sanitario provinciale****Art. 45 - Comitato civico per la sanità.**

1. È istituito presso la Ripartizione provinciale sanità il Comitato civico per la sanità quale organo consultivo dell'amministrazione provinciale.

2. Il Comitato civico per la sanità viene sentito in merito al Piano sanitario provinciale, alla partecipazione ai costi nel settore sanitario e ad altre questioni nell'ambito sanitario che gli vengono sottoposte dalla Giunta provinciale.

3. Il Comitato civico per la sanità è composto da:

- a) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- b) due rappresentanti delle organizzazioni economiche;
- c) due rappresentanti delle aziende sanitarie;
- d) un rappresentante della ripartizione provinciale sanità;
- e) il Difensore Civico;
- f) tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio provinciale;
- g) un rappresentante dell'Ordine dei medici e odontoiatri della provincia di Bolzano;
- h) un rappresentante del Collegio degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici di infanzia della provincia di Bolzano;
- i) un rappresentante delle organizzazioni per la tutela dei consumatori;
- j) un rappresentante dei comuni.

4. Il Comitato civico per la sanità è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. Il comitato civico nomina il Presidente ed il suo sostituto, scegliendoli tra i propri membri. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della Ripartizione provinciale sanità, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

L.R. 23 ottobre 1998, n. 10

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 "Nuovo ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige"

Art. 18

54. Ove il contratto collettivo non preveda procedure di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della sanzione il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può impugnare la stessa dinanzi al collegio arbitrale dell'amministrazione in cui lavora.

55. Il collegio arbitrale, che ha durata quinquennale, si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un dirigente provinciale, regionale o di altra pubblica amministrazione di provata esperienza ed indipendenza, designato concordemente dai rappresentanti dell'amministrazione e dai rappresentanti dei dipendenti. In caso di mancato accordo fra le parti, decide entro trenta giorni il difensore civico provinciale o, qualora previsto, comunale. Ciascuna amministrazione comunale stabilisce nel proprio ordinamento organico, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità per la periodica designazione dei rappresentanti dell'amministrazione e dei rappresentanti dei dipendenti.

L.R. 4 gennaio 1993, n. 1

Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige

Art. 19 - Difensore Civico

1. Lo statuto comunale può prevedere l'istituto del Difensore Civico il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. In tal caso, lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio e la giunta comunale.
2. In caso di costituzione di unione di comuni, ai sensi dell'articolo 42, lo statuto dell'unione può prevedere, fra l'altro, un unico difensore civico per tutti i comuni partecipanti all'unione medesima.
3. Lo statuto può altresì prevedere che tale istituto venga attivato mediante convenzione con il difensore civico operante, ai sensi delle rispettive discipline, nel territorio della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano, ovvero mediante convenzione con un comune che abbia già istituito di Difensore Civico.

L.P. 18 agosto 1988, n. 33

Piano sanitario provinciale 1988-1991

Art. 15 - Intervento del Difensore Civico.

1. Il Difensore Civico, istituito ai sensi della legge provinciale 9 giugno 1983, n. 15, può intervenire, a richiesta scritta dell'utente del servizio sanitario provinciale, qualora allo stesso non venga fornita adeguata giustificazione entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo ovvero persistano i fatti che hanno dato origine alle rimostranze.
2. Il difensore civico segnala al presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale le irregolarità e le disfunzioni accertate, informandone l'utente che ha presentato reclamo e invitando il comitato di gestione a procedere ai sensi delle vigenti disposizioni nei confronti degli accertati ritardi, irregolarità o disfunzioni ed a rimuovere le cause che li hanno determinati. In caso di inerzia del comitato di gestione il Difensore Civico ne informa l'assessore competente per la sanità per gli opportuni provvedimenti.
3. Copia della relazione annuale di cui all'articolo 5 della legge provinciale 9 giugno 1983, n. 15, viene inviata ai presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali.

Provincia di Trento

Lo Statuto della Regione Trentino Alto Adige non prevede la figura del Difensore Civico

L.P. 20 dicembre 1982, n. 28

Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico

Art. 1 - Istituzione

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio provinciale l'ufficio del Difensore Civico.
2. Le funzioni, l'organizzazione dell'ufficio e le modalità di nomina del Difensore Civico sono regolate dalla presente legge.

Art. 2 – Compiti del Difensore Civico.

1. Spetta al Difensore Civico seguire, su richiesta degli interessati, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere dalla Provincia, nonché degli enti titolari di delega, limitatamente, questi ultimi, alle funzioni delegate, ad eccezione dei comuni, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità, segnalando altresì al Presidente della Giunta provinciale eventuali ritardi, irregolarità e disfunzioni, nonché le cause delle stesse.
2. Il Difensore Civico interviene inoltre per assicurare l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti dei soggetti di cui al primo comma, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Lo svolgimento di tali funzioni avviene secondo quanto stabilito dall'articolo 3, in quanto applicabile.
3. Il Difensore Civico svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza.
4. Previa stipula di apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale, l'attività del Difensore Civico potrà riguardare l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti di comuni e di altri enti pubblici che ne abbiano fatto richiesta. In tali casi i riferimenti al Presidente della Giunta provinciale contenuti nel primo comma del presente articolo e nel secondo comma dell'articolo 3 si intendono fatti nei confronti dei legali rappresentanti degli enti di cui al presente comma.

Art. 2-bis - Compiti del Difensore Civico in materia ambientale.

1. Con riguardo alla materia della tutela ambientale il difensore civico, oltre ai compiti attribuitigli dall'articolo 2, svolge le seguenti attività:
 - a) raccoglie informazioni, d'ufficio o su richiesta di cittadini singoli o associati, su attività o omissioni dei soggetti di cui all'articolo 2 suscettibili di recare danno all'ambiente o comunque in violazione di norme volte a tutelare l'ambiente;

b) può richiedere le informazioni di cui alla lettera a) anche a soggetti diversi da quelli dell'articolo 2.

Art. 3 - Modalità e procedure d'intervento.

1. Chiunque abbia in corso una pratica presso gli uffici della Provincia o degli enti di cui all'articolo 2 della presente legge ha diritto di chiedere agli stessi, per iscritto, notizie sullo stato della pratica.

Decorso 20 giorni dalla richiesta senza che abbia ricevuto risposta o ne abbia ricevuta una insoddisfacente, può chiedere l'intervento del Difensore Civico.

2. Questi, previa comunicazione all'amministrazione competente, chiede al funzionario responsabile del servizio di procedere congiuntamente all'esame della questione nel termine di cinque giorni. Successivamente, tenuto conto delle esigenze del servizio e sentito il parere del funzionario responsabile del medesimo, il difensore civico stabilisce il termine massimo per il perfezionamento della pratica dandone immediata notizia per conoscenza al Presidente della Giunta provinciale.

3. Trascorso il termine di cui al comma precedente, il difensore civico comunica all'amministrazione competente gli ulteriori ritardi verificatisi.

4. Nei confronti del personale preposto ai servizi, che ostacoli con atto od omissioni lo svolgimento della sua funzione, il difensore civico può proporre agli organi competenti dell'amministrazione di appartenenza la promozione dell'azione disciplinare, a norma dei rispettivi ordinamenti.

4-bis. Il controllo può essere esteso d'ufficio a pratiche o procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato richiesto.

4-ter. Il Difensore Civico può procedere a quanto previsto dai precedenti commi anche d'ufficio, qualora abbia notizie di possibili ritardi o disfunzioni.

5. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio.

Art. 3-bis - Interventi in materia ambientale.

1. Nell'esercizio dei compiti di cui alla lettera a) dell'articolo 2-bis il Difensore Civico, raccolte le informazioni necessarie, può intervenire presso l'amministrazione competente secondo le modalità di cui all'articolo 2.

2. Nell'esercizio dei compiti di cui alla lettera b) dell'articolo 2-bis il Difensore Civico, raccolte le informazioni necessarie, può segnalare ai soggetti competenti gli interventi ritenuti opportuni, compresa, eventualmente, l'azione di risarcimento del danno ambientale.

Art. 4 - Informazione del Difensore Civico.

1. Il Difensore Civico può richiedere per iscritto copia degli atti, dei provvedimenti e - anche in forma orale - altre notizie che ritenga utili per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. La richiesta va rivolta, per la Provincia e gli altri enti di cui all'articolo 2, al capo del servizio interessato, che è tenuto ad ottemperarvi.

Art. 5 - Relazione del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico invia annualmente al Consiglio provinciale una relazione sull'attività svolta con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.
2. Qualora il Difensore Civico lo ritenga opportuno, trasmette al Consiglio provinciale anche delle relazioni saltuarie e puntuali.
- 2-bis. Il Difensore Civico può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle commissioni consiliari, in ordine a problemi particolari inerenti alle proprie attività.
- 2-ter. La commissione consiliare può convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.
- 2-quater. I consiglieri provinciali possono chiedere al difensore civico notizie ed informazioni connesse allo svolgimento della relativa funzione.
- 2-quinquies. Può altresì prospettare alle singole amministrazioni situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitandone gli opportuni provvedimenti.

Art. 6 - Requisiti e nomina.

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio provinciale con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso.
2. Il Difensore Civico deve possedere una particolare competenza ed esperienza giuridica o amministrativa.
- 2-bis. Il Difensore Civico non è immediatamente rieleggibile.

Art. 7 - Cause di incompatibilità.

1. L'ufficio del Difensore Civico non è compatibile con le funzioni di:
 - 1) membro del Parlamento, membro del Consiglio regionale, provinciale e comunale, dell'assemblea o della giunta comprensoriale;
 - 2) magistrato della Corte dei conti assegnato al controllo degli atti della Provincia, amministratore di enti, istituti e aziende pubbliche;
 - 3) amministratore di enti e imprese a partecipazione pubblica ovvero titolare, amministratore e dirigente di enti e imprese vincolate con la Provincia da contratti di opere o di somministrazione ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Provincia.
2. La nomina a Difensore Civico è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.
3. Qualora si verifichi una delle cause di incompatibilità stabilite dal presente articolo, l'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale dichiara la decadenza del difensore civico.
4. Il Difensore Civico è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni, qualora intenda presentarsi quale candidato alle elezioni provinciali, regionali o nazionali, almeno sei mesi prima della rispettiva data di scadenza elettorale; in caso di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale o regionale, della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, il difensore civico è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni entro i sette giorni successivi alla data del rispettivo decreto di scioglimento.

Art. 8 - Durata - Revoca e disposizioni per la nuova designazione.

1. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio provinciale che l'ha nominato e comunque continua ad esercitare provvisoriamente le proprie funzioni fino alla nomina del successore.
2. Il Consiglio provinciale, con propria deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed a scrutinio segreto, può revocare la nomina del Difensore Civico per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni dello stesso.
3. Qualora il mandato del difensore civico venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, il Presidente del Consiglio provvede a porre all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio immediatamente successivo la nuova nomina.
4. (Omissis)

Art. 9 - Adempimenti del Difensore Civico.

1. Il Difensore Civico, entro trenta giorni dalla nomina, è tenuto a dichiarare al Consiglio provinciale:
 - 1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 7;
 - 2) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.
2. La mancanza o la infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma precedente, in qualsiasi momento accertata, comporta la pronuncia della decadenza del difensore civico da parte del Consiglio provinciale.

Art. 10 - Indennità e rimborso spese

1. Al Difensore Civico spetta un trattamento economico pari a 2/3 dell'indennità di carica, con esclusione della diaria, percepita dai consiglieri regionali. Allo stesso spettano inoltre le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico in misura analoga a quella dei consiglieri regionali della Regione Trentino-Alto Adige.

Art. 11

1. Il Consiglio provinciale, su proposta dell'Ufficio di presidenza, emanerà entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento contenente le norme sul funzionamento dell'ufficio del difensore civico.

Art. 11-bis

1. La Presidenza del Consiglio provinciale su proposta del difensore civico può decidere l'attivazione di recapiti periodici periferici per il difensore medesimo previo accordo con gli enti pubblici che dovranno ospitare in modo idoneo il recapito medesimo.
2. Per la propria attività di contatto con le sedi amministrative degli enti pubblici aventi sede in Roma, il difensore civico può avvalersi della collaborazione del servizio attività di collegamento in Roma della Provincia autonoma di Trento.

Altre norme sul Difensore Civico

Delib. C.P. 4 giugno 1985, n. 5

Regolamento sul funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico

Art. 1

1. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 2 della legge provinciale istitutiva dell'ufficio, il Difensore Civico:

- dispone di una segreteria, la quale provvede a tutti gli adempimenti diretti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'ufficio;
- convoca ed intrattiene rapporti con i funzionari preposti ai servizi degli enti interessati.

Art. 2

1. L'ufficio del Difensore Civico:

- riceve, protocolla e classifica le richieste di interventi;
- svolge l'istruttoria preliminare delle singole istanze, identificandone l'oggetto nonché l'organo, il servizio o l'ufficio della Provincia o degli altri enti nei confronti dei quali può aver luogo l'intervento del difensore civico;
- richiede agli interessati i chiarimenti o l'integrazione della documentazione che si rendessero necessari;
- riceve i cittadini che accedono personalmente all'ufficio, fornendo le indicazioni sulla procedura da seguire ed i suggerimenti nei casi che manifestamente esulino dalla competenza del Difensore Civico;
- effettua le ricerche legislative, dottrinarie e giurisprudenziale utili per la trattazione delle questioni all'esame del Difensore Civico;
- predispone i documenti, le relazioni, gli studi ed ogni altra documentazione richiesta dal Difensore Civico per l'esercizio delle sue funzioni;
- cura l'archiviazione e la conservazione delle pratiche esaurite.

Art. 3

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale determina con propria deliberazione, sentito il Difensore Civico, la consistenza del personale necessario per l'espletamento delle funzioni dell'ufficio.

2. Il personale assegnato all'ufficio del Difensore Civico appartiene al ruolo del personale del Consiglio provinciale. Allo stesso ufficio potrà essere assegnato personale comandato al Consiglio provinciale o assunto con contratto a tempo determinato, secondo la disciplina recata dal regolamento organico del personale del Consiglio provinciale.

3. Il personale assegnato, anche temporaneamente all'ufficio, dipende funzionalmente dal Difensore Civico.

4. Al Presidente del Consiglio provinciale compete l'iniziativa di avviare il procedimento disciplinare nei confronti del personale assegnato all'ufficio del Difensore Civico, su proposta del Difensore Civico stesso.

Art. 4

1. L'Ufficio di presidenza individua i locali dove ha sede l'ufficio del Difensore Civico ed assegna il mobilio, gli arredi e le attrezzature necessarie all'espletamento delle relative attribuzioni. Il Difensore Civico ne diviene consegnatario.

Art. 5

1. Ai fini dell'espletamento dei propri compiti, il Difensore Civico può disporre l'effettuazione di missioni.

L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 (vedi anche art. 22 D.P.G.R. 19 maggio 1999, n. 3/L)

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 "Nuovo ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige"

Art. 18

55. Il collegio arbitrale, che ha durata quinquennale, si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un dirigente provinciale, regionale o di altra pubblica amministrazione di provata esperienza ed indipendenza, designato concordemente dai rappresentanti dell'amministrazione e dai rappresentanti dei dipendenti. In caso di mancato accordo fra le parti, decide entro trenta giorni il Difensore Civico provinciale o, qualora previsto, comunale. Ciascuna amministrazione comunale stabilisce nel proprio ordinamento organico, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità per la periodica designazione dei rappresentanti dell'amministrazione e dei rappresentanti dei dipendenti.

D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L

Approvazione nuovo testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni

Art. 34 - Difensore Civico (Art. 19, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1)

1. Lo statuto comunale può prevedere l'istituto del Difensore Civico il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. In tal caso, lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del Difensore Civico nonché i suoi rapporti con il consiglio e la giunta comunale.

2. In caso di costituzione di unione di comuni, ai sensi dell'art. 86, lo statuto dell'unione può prevedere, fra l'altro, un unico Difensore Civico per tutti i comuni partecipanti all'unione medesima.

3. Lo statuto può altresì prevedere che tale istituto venga attivato mediante convenzione con il Difensore Civico operante, ai sensi delle rispettive discipline, nel territorio della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano, ovvero mediante convenzione con un comune che abbia già istituito un Difensore Civico.